

n) Erbe, sementi, foraggi

Sezione I - Fieno

Oggetto del contratto e distinzioni	Art. 8
Modi di contrattazione	” 9
Forma del contratto	” 10
Pesatura	” 11
Pagamento	” 12
Requisiti e vizi del fieno	” 13
Mediazione	” 14
Sezione II - Paglia	
Nozione	” 15
Forma del contratto	” 16
Requisiti della merce	” 17
Pesatura	” 18
Pagamento	” 19

n) Erbe, sementi, foraggi

Sezione I

Fieno

Art. 8 - Oggetto del contratto e distinzioni.

E' normalmente in uso contrattare il fieno ottenuto per naturale essiccazione al sole ed, in genere, quello di prato stabile e da vincenda, composto da graminacee (in misura maggiore nel maggengo e nell'agostano), leguminose ed altre essenze, in quantità variabili, che ne determinano le caratteristiche a seconda dell'epoca di sfalcio.

Il fieno, in relazione all'epoca del taglio, si distingue prevalentemente in:

- a) maggengo - che è il fieno del primo taglio dell'anno;
- b) agostano - che è il fieno del secondo taglio;
- c) terzuolo - che è il fieno ottenuto dal terzo taglio.

Art. 9 - Modi di contrattazione.

Il fieno è contrattato sciolto o, in misura prevalente, in forma pressata, e comunque a chilogrammo, e viene normalmente ritirato presso la cascina del produttore.

Art. 10 - Forma del contratto.

Le contrattazioni del fieno avvengono prevalentemente in forma verbale.

Art. 11 - Pesatura.

Il peso del fieno è accertato a mezzo di pesa pubblica e le relative spese sono a carico del venditore.

Art. 12 - Pagamento.

Il pagamento delle singole partite di fieno avviene, per contanti, appena pesata la merce, salvo accordi diversi tra le parti.

Art. 13 - Requisiti e vizi del fieno.

Il fieno è venduto sano, mercantile e "mangiabile".

Non si considera tale:

- a) quello che ha preso acqua sul campo durante il periodo di essiccazione in misura tale da modificarne il valore nutritivo, il profumo ed il colore;
- b) quello ammuffito o eccessivamente fermentato;
- c) quello tagliato troppo maturo.

Tali vizi, se non menzionati nel contratto, importano la risoluzione dello stesso. Se il vizio è di lieve entità comporta una semplice riduzione del prezzo.

Art. 14 - Mediazione.

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1 % sul prezzo.

Sezione II Paglia

Art. 15 - Nozione.

Per paglia s'intende quella di frumento, di segale, di avena, di orzo, di triticale e stocchi di granoturco. Generalmente è venduta pressata in balle.

Art. 16 - Forma del contratto.

Le contrattazioni della paglia avvengono prevalentemente in forma verbale.

Art. 17 - Requisiti della merce.

La paglia è venduta sana e mercantile: non si considera tale quella ammuffita.

Art. 18 - Pesatura.

Il peso è accertato alla pesa pubblica e le relative spese sono a carico del venditore.

Art. 19 - Pagamento.

Il pagamento avviene per contanti al ritiro della merce.

Nelle vendite con consegne differite, il compratore deve versare una caparra in misura non inferiore al 10 % del prezzo convenuto.